



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 254 del 17 maggio 2021

Progetto:	Parere Tecnico Progetto di installazione sistema di accumulo energia a batterie (BESS) nell'impianto termoelettrico "Teodora" di Porto Corsini, sito nel Comune di Ravenna (RA), (Emilia Romagna) ID_VIP 5821
Proponente:	ENEL Produzione S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/12/2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- il Decreto Ministeriale del 04/01/2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20/08/2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.

PREMESSO che:

- con parere n. 3175 del 08/11/2019, la precedente Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS si era espressa in merito ad una precedente richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto della *“Centrale termoelettrica di Porto Corsini (RA) - progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (ESS)”*, *“ritenendo che il medesimo debba essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in considerazione della vulnerabilità dell’area di progetto sotto il profilo del rischio idrogeologico.”*;
- con parere n. 19 del 10/11/2020 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito la Commissione) si è espressa in merito ad una rinnovata richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 del medesimo progetto ; in particolare alla CTVA veniva richiesto di esprimersi *“alla luce delle considerazioni espresse dal Proponente”*. La Commissione riteneva: *“l’istanza della società Enel Produzione S.p.A., di revisione del parere n. 3175 del 08/11/2019, insuscettibile di esame, in quanto il procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006 si esaurisce e culmina con l’espressione di un parere teso a consentire al proponente di dare corretto proseguo alle proprie attività progettuali.”*;
- in seguito, con istanza prot. 18891 del 16/12/2020, acquisita al prot. MATTM/ 107294 del 21/12/2020, ENEL S.p.A.-Produzione (di seguito il proponente) ha chiesto l’espletamento di una Valutazione Preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di cui in epigrafe, che prevede nuovamente l’installazione di un sistema di accumulo di energia a batterie (BESS – Battery Energy Storage System) di taglia massima fino a 52 MWe, destinato ad essere installato nella Centrale termoelettrica “Teodora” di Enel Produzione S.p.A. di Porto Corsini ubicata nel Comune di Ravenna (RA);
- il proponente, in particolare, a seguito dell’espressione dei suddetti pareri n. 3175 e n. 19, rispetto ai progetti già oggetto delle precedenti istanze ha introdotto un accorgimento tecnico, consistente nel sollevamento di circa 60 cm dal livello del terreno dei containers contenenti i moduli batterie, i moduli PCS e i servizi ausiliari;
- con nota prot. 41005/MATTM del 20/04/2021, acquisita al prot. 2074/CTVA del 21/04/2021, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale (d’ora in poi Divisione) ha trasmesso alla scrivente Commissione la suddetta richiesta della Società, chiedendo uno specifico parere tecnico relativamente alla soluzione progettuale prospettata;

CONSIDERATO che:

- il procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006, tende a verificare precocemente, nell'alveo di un rapporto di collaborazione tra proponente e la Pubblica Amministrazione di recente codificato come principio generale dell'attività amministrativa dalla recente L. 120/2020, se il progetto sia suscettibile di arrecare potenziali impatti ambientali e se debba essere sottoposto a una

verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, o meno qualora non rientri nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dello stesso articolo;

RICORDATO che:

- la nozione di impatti è quella prevista dall'art. 5, c.1, lettera c) del D. Lgs. 152/2006, per cui gli impatti ambientali sono gli effetti significativi, diretti e indiretti sui seguenti fattori:
 - ✓ popolazione e salute umana,
 - ✓ Biodiversità,
 - ✓ Territorio, suolo, acqua, aria e clima,
 - ✓ beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio,
 - ✓ Interazione tra i fattori sopra elencati, comprensivi anche agli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;

RICORDATO nuovamente che:

- la valutazione preliminare è una procedura idonea a consentire, ove possibile, che interventi di miglioramento delle prestazioni ambientali delle opere vengano vagliati a uno stadio precoce per verificare se siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA o esclusi dall'ambito di applicazione di dette valutazioni;
- essa si può concludere con un giudizio probabilistico di insussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'opera oggetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico, tale per cui la proposta progettuale non deve essere sottoposta a successive procedure di valutazione ambientale, come pure può definirsi con un parere che, sulla base delle circostanze del caso, anche sulla scorta dell'assenza di elementi sufficienti a concludere tale giudizio prognostico, dimostri l'analisi della sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, in fase di realizzazione e/o di esercizio dell'opera oggetto di modifica / estensione / adeguamento tecnico alle procedure di verifica o di valutazione ambientale;

CONSIDERATO che:

- la documentazione presentata dal proponente non consente - in assenza di una disamina più approfondita - l'espressione di un giudizio di irrilevanza o ininfluenza del progetto sotto il profilo ambientale;
- ciò anche in considerazione del fatto che è in corso di svolgimento presso la Commissione istruttoria tecnica relativa al "Progetto di upgrade impianto per la Centrale "Teodora" di Porto Corsini (RA)" per la quale il proponente, in data il 13/07/2020, ha presentato istanza per l'espletamento di una Verifica di Assoggettabilità a VIA, che potrebbe presentare possibili impatti cumulativi e sinergici con il progetto in oggetto;
- già la precedente Commissione VIA si era espressa con parere n. 3175 dell'08/11/2019 nel senso di indicare la necessità di sottomettere il progetto ad una Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.Lgs 152/2006 valutando la collocazione del progetto in area critica per quanto concerne il rischio idrogeologico, rispetto al quale anche la soluzione progettuale deve essere analizzata compiutamente alla luce delle coeve progettualità dell'upgrade, per poter escludere con serenità, sia pure a livello prognostico, ogni impatto potenziale del miglioramento impiantistico, nell'ambito di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 d.lgs. 152/2006;

tutto ciò premesso

per i motivi esposti

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

esprime il seguente parere

si ritiene l'istanza della società Enel Produzione S.p.A., trasmessa con nota prot. 18891 del 16/12/2020, acquisita al prot. MATTM/ 107294 del 21/12/2020, di *“Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di installazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) nell’impianto esistente”*, non sia di per sé suscettibile di venir giudicata irrilevante sotto il profilo degli impatti ambientali, richiedendo invero lo svolgimento di detta analisi all’interno di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla